Anche in questo caso delega fiscale decisiva per fissare le regole

Marco Bellinazzo
MILANO

Il problema dell'esistenza o meno di un'**autonoma organizzazione** per il pagamento dell'**Irap** sarà risolto dal **Governo** in esecuzione della **delega fiscale**.

L'impegno è stato confermato e rafforzato dal ministero dell'Economia nel question time di ieri alla commissione Finanze della Camera. In risposta a una interrogazione dei deputati di Sel, Giovanni Paglia e Marisa Nicchi, via XX Settembre ha, infatti, precisato che «l'individuazione di specifici ulteriori parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un'autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo e non in via amministrativa».

In quest'ottica si richiama la legge 23/2014 che all'articolo 11, comma 2, ne demanda al Governo la determinazione «anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive».

La questione posta all'attenzione del ministero riguardava, in particolare, l'esenzione dall'Irap per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, che operano presso gli ambulatori delle Asl e che si avvalgono di collaboratori di studio «al fine di agevolare l'accesso ai servizi medici di base da parte dell'utenza».

Questo personale, perciò, non dà alcun concreto vantaggio economico ai medici, ma viene assunto esclusivamente per rendere più efficiente il funzionamento degli ambulatori. Situazione diversa, dunque, dai professionisti che assumono (sostenendo i relativi costi) personale da impiegare nell'ambito dell'attività medica dello studio. Alla luce degli indirizzi dell'agenzia delle Entrate, il presupposto impositivo per l'Irap, nasce quando i medici ricorrono a forme di collaborazione di terzi, in via non occasionale. Viceversa, sono esclusi dal pagamento del tributo quei medici che non si avvalgono di collaboratori.

Il ministero spiega che la Cassazione non è giunta a conclusioni univoche sull'argomento. Con alcune sentenze del 2009 e del 2011 a sezioni unite (12108 e 8556) la Suprema corte ha precisato che l'Irap si applica tutte le volte in cui il lavoratore autonomo impiega, in modo non occasionale, lavoro altrui, anche part-time, con mansioni di segretariato o con funzioni meramente accesorie. Nel 2013 (sentenze n. 22020 e 22022) la stessa Cassazione ha detto che l'impego di un solo dipendente part-time addetto allo studio costituisce una mera comodità per il medico, senza accrescerne la capacità produttiva, per cui in tali circostanze non c'è obbligo di versare l'Irap. Orientamento ribadito con la sentenza 958 del 2014. Anche le commissioni tributarie sono divise, essendo dirimente «l'impiego di beni strumentali o di lavoro altrui in misura eccedente a quanto necessario per l'esercizio dell'attività professionale del medico di base». Occorre, in definitiva, un *quid pluris* rispetto alla razionale autoorganizzazione del professionista, che spetterà al Governo identificare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMBORSI FISCALI

L'interesse si calcola a mano

A mano, ma gli interessi il Fisco, qualora abbia chiesto troppi soldi ai contribuenti e debba restituirli, li calcolerà e li verserà. C'è solo bisogno di un po' di pazienza. Specie se parliamo di un contenzioso durato 24 anni. L'agenzia delle Entrate - si scopre grazie a un'interrogazione dei deputati Fregolent e Causi - non ha ancora «un'apposita applicazione informatica che consenta il calcolo automatico degli interessi dovuti sugli importi oggetto di rimborso». Per questi si procede tuttora con modalità manuale (a differenza, evidentemente, di quando c'è di mezzo una cartella esattoriale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La risposta al question time
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Agevolazioni. Il mancato trasferimento per manutenzione straordinaria fa perdere il beneficio

Bonus prima casa con vincoli rigidi

Angelo Busani

Se l'**acquirente** di un appartamento non riesce a trasferirvi la **residenza** a causa dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, perde l'**agevolazione "prima casa"** di cui abbia beneficiato in sede di registrazione del contratto d'acquisto. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 5015 del 12 marzo 2015.

La sentenza prende dunque in esame la materia del mancato trasferimento di residenza a causa di "forza maggiore". La rilevanza della forza maggiore è in effetti riconosciuta: secondo la circolare Entrate n. 18/E/2013, ricorre questo situazione quando «l'evento impeditivo» del trasferimento di residenza «sia oggettivo e non prevedibile e tale da non poter essere evitato» (e quindi non sia "imputabile" al contribuente); inoltre deve trattarsi di un evento sopravvenuto al contratto di acquisto; infine si deve trattare di un evento tale da «impedire in modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione, non solo la presenza nell'immobile, ma, in ogni caso, l'ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica» (Cassazione n. 1392/2010).

Tuttavia, quando si passa dalla teoria alla pratica, le soluzioni non sono univoche. Si è decisa la rilevanza della forza maggiore a causa dell'esecuzione di lavori edili ad esempio in Ctp Roma 12 novembre 2007, in Ctr Emilia Romagna, 9 gennaio 2009, in Ctp Pisa, 26 gennaio 2009, in Ctr Toscana, 25 febbraio 2013, e in Ctp Savona, 29 aprile 2010.

In senso contrario al concretarsi di una causa di "forza maggiore" in ragione dell'esecuzione di lavori edili, si sono espresse Ctr Sicilia, 24 marzo 2011, Ctr Lombardia, 30 gennaio 2014, e pure la Cassazione: nella sentenza 12 luglio 2013, n. 17249, si è infatti deciso che «non costituisce causa di forza maggiore idonea ad escludere l'obbligo di trasferire la residenza lo svolgimento nell'immobile acquistato di lavori di ristrutturazione che ne rendono impossibile l'utilizzo da parte dell'acquirente»; e pure nella sentenza 26 marzo 2014, n. 7067 si è affermato che «la fruizione delle agevolazioni cosiddette "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, che quest'ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto (...) salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA